

Il diritto delle arti e dello spettacolo oltre la pandemia: idee per il superamento di un'emergenza culturale

Fabio Dell'Aversana

Sommario: 1. Premessa: un'area sottratta alla riflessione giuridica? - 2. Le ragioni di un diritto delle arti e dello spettacolo - 3. La codificazione del diritto dello spettacolo al tempo della decodificazione - 4. L'obiettivo finale: un diritto delle arti e dello spettacolo equo e pluralistico - 5. Conclusioni

1. Premessa: un'area sottratta alla riflessione giuridica?

La crisi sanitaria ha colpito tutti i settori economici, causando ripercussioni sociali e culturali che, quasi sicuramente, verranno avvertite dalla collettività anche a distanza di tempo dalla fine dell'emergenza. È indubbio che milioni di persone si siano ritrovate a vivere una situazione che, per certi versi, è senza precedenti nella storia; d'altronde, ancora oggi, trascorsi alcuni mesi dal suo inizio, è difficile comprendere la reale portata di quanto abbiamo vissuto e di quanto ancora, probabilmente, saremo costretti a subire in ragione del fatto che il virus continua a diffondersi¹.

La situazione ha assunto connotati particolarmente gravi in alcuni ambiti. Per quanto riguarda le arti e lo spettacolo, ad esempio, si è ben presto palesato uno scenario molto più grave di quello che ha riguardato altri settori produttivi del nostro sistema economico. Si è, così, definitivamente imposto all'attenzione dell'opinione pubblica un dato che era noto, da tempo, agli addetti ai lavori: il mondo delle arti e dello spettacolo è in profonda sofferenza a causa di una situazione difficile che persiste da tempo, con la conseguenza che la crisi ha soltanto contribuito a rendere ancor più urgente l'esigenza di individuare nuove soluzioni a vecchi problemi.

Non è facile riflettere su ciò che sta accadendo e sulle conseguenze che riguarderanno la società e le istituzioni ma è indispensabile provarci, con approfondite riflessioni che siano formulate avendo riguardo allo specifico sistema delle attività e dei servizi culturali e delle istituzioni che vi operano². Non è un caso che nei duri mesi del (primo) *lockdown* si siano moltiplicate le occasioni di incontro, organizzate, stanti i divieti imposti per i convegni e i seminari in presenza, nella nuova e inesplorata modalità *online* del *webinar*, proprio per agevolare l'incontro tra professionisti dei singoli settori e la conseguente riflessione su specifiche problematiche. In questa prospettiva, anche SIEDAS – Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, associazione che persegue lo scopo di sensibilizzare la comunità accademica e gli operatori del settore allo studio delle tematiche ascrivibili al diritto delle arti e dello spettacolo, si è fatta promotrice dell'organizzazione di alcuni incontri dedicati al mondo della musica, del cinema, del teatro, della danza, delle arti e del terzo settore³: ne è venuto fuori un confronto pubblico che ha visto impegnati, da un lato, gli operatori del settore e, dall'altro, rappresentanti delle autorità pubbliche. Sono state immaginate soluzioni concrete e ogni relatore ha offerto il proprio fattivo e proficuo contributo.

L'idea posta a fondamento di questa iniziativa – di cui mi sono fatto diretto promotore – è che la situazione emergenziale che abbiamo vissuto debba rappresentare una seria occasione per affrontare, senza esitazioni, la problematica della regolamentazione giuridica delle arti e dello spettacolo. La scienza giuridica, dunque, ha il compito di analizzare le problematiche di questo settore, che troppo a lungo sono state sottova-

(2) M. CAMMELLI, *Pandemia: the day after e i problemi del giorno prima*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, 1, 2020, il quale ricorda che alcuni effetti sono certi e oggi già visibili. Aggiunge l'Autore che «(i)l blocco generalizzato e istantaneo di ogni attività non ha solo svuotato in un istante musei, biblioteche e siti ma ha traumaticamente separato le "cose" e la loro materialità da chi fruendone ne assicura e rinnova il significato. Al punto che le stanche polemiche sulle ovvie distinzioni (di finalità) tra tutela e valorizzazione e l'altrettanto ovvio reciproco intreccio sul piano funzionale e operativo risultano, nella desertificazione attuale di ogni spazio pubblico e nella distanza siderale tra beni e monumenti immersi nella solitudine e reclusione privata della popolazione, di surreale inutilità e pochezza. In mezzo, nella terra di nessuno, resta l'immagine di una socialità sospesa e proprio perché negata mai tanto necessaria agli uni e all'altra».

(3) Il ciclo di incontri ricordato nel testo è liberamente accessibile collegandosi al canale YouTube di SIEDAS: https://www.youtube.com/channel/UCUXR74HwL_0xTJaP6Lp11Lw.

lutate: ancora non si comprende perché il diritto delle arti e dello spettacolo sia stato quasi totalmente dimenticato nelle riflessioni dei giuristi e degli operatori del settore, ai quali va indubbiamente addebitata la colpa di non aver compreso che la soluzione dei problemi emersi nella prassi sarebbe stata più agevole con l'introduzione di un quadro normativo univoco e chiaro. Che le incertezze normative siano da annoverare tra le principali cause delle attuali criticità del sistema, caratterizzato da scarsi livelli di tutela, è un dato di fatto e soltanto partendo da questa consapevolezza si potranno realmente trovare soddisfacenti soluzioni ai problemi emersi.

È stato giustamente osservato che il sistema culturale italiano presenta un tratto distintivo: quello della bellezza, che una parte della dottrina giuridica sta animatamente considerando nella prospettiva della creazione di una nuova posizione giuridica soggettiva. Proprio in questo solco, dunque, si inserisce il dibattito sul diritto alla bellezza⁴: esso è perfettamente pertinente con il discorso che qui si sta sviluppando e non è un caso che sulle pagine della *Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo*⁵ – che ho l'onore di dirigere con il supporto di un autorevolissimo Comitato scientifico – il richiamo a questi profili stia assumendo un peso sempre maggiore.

L'importanza di queste tematiche e la loro indubbia autonomia rispetto ad altri campi del sapere giuridico dovrebbe spingere a formulare una ulteriore considerazione: *id est*, inserire il diritto delle arti e dello spettacolo tra i campi di ricerca e di indagine riconosciuti da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, proprio con l'obiettivo di incentivare studi e ricerche nella prospettiva del diritto alla bellezza.

La distanza fra le problematiche della formazione e le ricadute applicative non è priva di conseguenze: la più recente esperienza dimostra che la configurazione e l'erogazione dei percorsi formativi nei settori qui considerati soffre di «interazioni occasionali, di per sé instabili», e di «limitati

(4) Sulla configurazione del diritto alla bellezza si veda M.A. CABIDDU, *Editoriale*, in *Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo*, 2, 2018, pp. 5-6.

(5) Per una descrizione del progetto editoriale ricordato nel testo, sia consentito il rinvio a F. DELL'AVERSANA, *Le ragioni di una rivista sul diritto delle arti e dello spettacolo*, in O. ROSELLI (a cura di), *Le arti e la dimensione giuridica*, Bologna, 2020, p. 451. Per ulteriori informazioni sia consentito il rinvio al portale www.dirittodelleartiedellospettacolo.it.

avvicinamenti di sistema che, proprio perché intercorrenti fra soggetti impegnati a ribadire l'esclusività del proprio ruolo, generano sovrapposizioni quando non alimentano difficili convivenze⁶. In questa sede possiamo ricordare, per esempio, le complesse vicende che hanno riguardato la categoria dei restauratori, per i quali l'intervento del legislatore è stato di fondamentale importanza, non soltanto per assicurare il pieno riconoscimento di diritti e posizioni soggettive dei lavoratori, ma anche per assicurare migliori risultati sul più generale piano della salvaguardia, del recupero e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico⁷. Il discorso dovrebbe avere un più ampio respiro e interessare altre categorie professionali, inclusa quella dei giuristi specializzati in queste tematiche.

La riflessione scientifica è funzionale agli interventi normativi: è indubbio, infatti, che il tema dovrà essere affrontato in maniera altrettanto approfondita nelle opportune sedi, senza alcuna fretta, rinunciando *a priori* alla volontà di sposare soluzioni che non tengano conto della complessità del fenomeno, una volta superata (ci si augura, completamente) la crisi pandemica: soltanto in questo modo, si farà tesoro della costosa ma preziosa lezione che questi mesi ci hanno consegnato.

2. *Le ragioni di un diritto delle arti e dello spettacolo*

Se si condivide l'idea che il diritto ha la funzione di regolare e dare risposte, non si comprende la ragione per cui un importante campo come quello delle arti e dello spettacolo non sia (ancora) affiancato da ricerche specifiche che guardino a tutti gli aspetti che astrattamente possono venire in rilievo e che, in concreto, si manifestano nella prassi e caratterizzano la quotidianità di chi opera nel settore culturale. Il diritto delle arti e dello spettacolo è una disciplina di difficile configurazione proprio perché essa non è ascrivibile in maniera esclusiva né all'ambito delle discipline pubblicistiche né tra le discipline privatistiche: l'accostamento di settori tradizionalmente ritenuti distanti è, invece, la risposta migliore alla già descritta complessità del fenomeno delle arti e del-

(6) C. BARBATI, *Patrimonio culturale, ricerca e formazione superiore: rapporti da costruire*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, 3, 2019.

(7) M. BRAY, *L'importanza della salvaguardia, del recupero e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico*, in *Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo*, 1, 2017, p. 17.

lo spettacolo. Il riferimento a categorie tradizionali del diritto pubblico – costituzionalistiche, amministrativistiche e penalistiche – e ad istituti del diritto privato – inclusi quelli di stampo prettamente commercialistico e giuslavoristico – rappresenta l'unico modo per avere una visione soddisfacente di questa branca del diritto.

Come è stato giustamente osservato, «(i)l potere politico (che è il padre del diritto, o almeno di quella parte di esso che non nasce spontaneamente dai rapporti sociali e in essi vive) ha sempre avuto rapporti controversi con l'arte e lo spettacolo, ovvero – precisando meglio – ha costantemente provato ad usarne lo scintillio e la capacità di creare empatia col pubblico per ricavarne consenso e legittimazione del proprio operato e gli “addetti ai lavori artistici”, per così dire, dal loro canto spesso abbozzavano, per procurarsi nello scambio gloria e in primo luogo – naturalmente – pane, companatico e magari ben di più, facendosi dunque cortigiani e perciò tenuti al vincolo verso il mecenate: il termine, com'è noto, fa diventare un sostantivo il *cognomen* di un famoso personaggio dell'età augustea che fu essenziale appunto allo sviluppo di un grandioso progetto di reclutamento dei migliori intellettuali dell'epoca, a fini di magnificazione dell'autorità imperiale»⁸.

Il potere politico, dunque, deve interessarsi a queste tematiche. Lo deve fare perché, a ben vedere, è il rispetto degli inderogabili principi costituzionali ad essere ormai seriamente compromesso da questo persistente disinteresse: il legislatore, infatti, è intervenuto sulla materia che ci impegna con una sporadicità che nella maggior parte dei casi non è stata compensata dalla qualità dei provvedimenti adottati⁹.

(8) Lucide ed eleganti sono le parole di S. PRISCO, *Editoriale*, in *Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo*, 1, 2017, p. 6, il quale ricorda che si produce nell'arte e nello spettacolo un'esplosione e pluralizzazione di orizzonti, di forme e di senso che si intersecano e si rinnovano sempre. L'avvento pieno della civiltà di mercato e poi la sua globalizzazione confermano la bontà di questa sagace intuizione e così, nella pittura, si fanno spazio l'informale, le varie e successive avanguardie, la *street art*, la serialità e la compenetrazione corporea tra artista e segno (la *body art*) o le *performances*, nella musica emergono la dodecafonia e l'atonalità, nel teatro le sperimentazioni di moduli che sempre più superano la dimensione autoriale “di parola” e quella del regista-demiurgo.

(9) F. DELL'AVERSANA, *Introduzione*, in F. DELL'AVERSANA (a cura di), *Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo*, II edizione, Varazze, 2016, p. 20.

Eppure, non vi è alcun dubbio che il diritto e le arti costituiscano trame connettive fondative per leggere e comprendere il mutamento sociale¹⁰. Questo scenario confuso e frammentario è la principale causa della grande difficoltà che si è registrata nel momento in cui si è dovuto lavorare per offrire soluzioni concrete ai problemi causati (*rectius*, acuiti) dalla emergenza sanitaria. Tanti i temi da affrontare e, forse, esplicitare qualche interrogativo potrà essere utile per il futuro dibattito. Quali tutele previdenziali ed assistenziali assicurare in favore dei lavoratori dello spettacolo, legati ai propri datori di lavoro da contratti poco tutelanti e spesso caratterizzati da ampi margini di autonomia che, pur rispondendo al principio della libertà di manifestazione del pensiero artistico, non sono in grado di garantire la sicura attivazione di strumenti assai utili come indennità di disoccupazione *et similia*? Analogamente, quali sussidi riconoscere in favore delle imprese culturali che hanno subito l'improvviso blocco delle attività e, dunque, delle fonti di guadagno in uno scenario in cui la forma giuridica rende impossibile il ricorso a istituti di sostegno economico, pur vigenti per *altri* settori produttivi? Purtroppo, anche le tante criticità che da tempo vengono segnalate con riguardo al Fus – Fondo Unico per lo Spettacolo hanno animato riflessioni amare e discordanti e non c'è dubbio che sarà necessario integrare la normativa di riferimento per apprestare tutele anche nei confronti di chi, ad oggi, è escluso da tale sistema.

Le questioni sono tante e tendono a diversificarsi in base ai singoli settori che compongono il variegato mondo della cultura – arte, musica, cinema, teatro, danza, ma anche editoria e turismo culturale – con la conseguenza che soluzioni unitarie, pur auspicabili, dovranno comunque tenere nella giusta considerazione le peculiarità che ogni tassello della c.d. filiera culturale presenta.

Senza dubbio alcuno, siamo giunti al punto di dover individuare una disciplina omogenea per tutti gli operatori del settore che sia in grado di assicurare risultati coerenti con le finalità fissate in Costituzione e che

(10) A. SIMONE, A. VESPAZIANI, *Editoriale. Quali connessioni tra arti, diritto e mutamento sociale? Le arti come fonte empirica per raccontare le iterazioni tra diritto e società*, in A. SIMONE, A. VESPAZIANI (a cura di), *Arti, diritto e mutamento sociale. Una mappa tra passato, presente, futuro*, Napoli, 2018, p. 17.

sia, nel contempo, orientata ad annullare il rischio di odiose disparità di trattamento che potrebbero soltanto aggravare una situazione già molto difficile. Tale intervento, inoltre, dovrebbe essere in grado di dare risposte concrete al processo di emersione di un diritto globale che va oltre i confini degli Stati e delle loro identità nazionali, che ha significativamente innervato, con invisibile perseveranza, anche il settore dei beni culturali, favorendo l'innesto di rilevanti novità¹¹.

3. *La codificazione del diritto dello spettacolo al tempo della decodificazione*

Le considerazioni sin qui svolte hanno influenzato la recente attività del legislatore, al quale va riconosciuto il merito di aver almeno avviato un dibattito con l'approvazione di una legge delega che, a sua volta, avrebbe dovuto condurre alla entrata in vigore del codice dello spettacolo¹², un testo organico in grado di disciplinare tanti aspetti, incluso il delicato rapporto tra spettacolo e nuove tecnologie¹³.

Non è esagerato affermare che il Codice dello spettacolo rappresenti un sogno che gli operatori del settore culturale coltivano da tempo. Ed è interessante sottolineare che il relativo *iter* parlamentare sia stato avviato in un momento storico in cui, come è stato autorevolmente sostenuto¹⁴, l'ordinamento giuridico sembra andare verso una decodificazione.

(11) In questi termini, A. LUPPO, *La nozione positiva di patrimonio culturale alla prova del diritto globale*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, 2, 2019, che riconduce le novità a tre grandi aree: la creazione di un sistema sovranazionale di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale; l'elaborazione di regole internazionali del commercio, del traffico illecito e della restituzione dei beni culturali; l'individuazione di standard minimi per istituzioni e mostre internazionali. Sulla questa attualissima tematica, che apre orizzonti di ricerca nuovi, si veda L. CASINI (a cura di), *La globalizzazione dei beni culturali*, Bologna, 2010, *passim* e il più recente O. ROSSELLI (a cura di), *Cultura giuridica e letteratura nella costruzione dell'Europa*, Napoli, 2018, *passim*.

(12) Per un commento più articolato alla legge 22 novembre 2017, n. 175 recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia» sia consentito il rinvio a F. DELL'AVERSANA, *Ubi societas ibi ars et ludus*, in A. SIMONE, A. VESPAZIANI (a cura di), *Arti, diritto e mutamento sociale. Una mappa tra passato, presente, futuro*, Napoli, 2018, p. 256 ss.

(13) Su questo delicato tema ricordato nel testo sia consentito il rinvio a F. DELL'AVERSANA, F. FERRARI (a cura di), *Il diritto dello spettacolo e le nuove tecnologie*, Varazze, in corso di pubblicazione.

(14) N. IRTI, *L'età della decodificazione*, IV edizione, Milano, 1999.

È, dunque, un sogno che si pone in contrasto con una tendenza che caratterizza, ormai, molti campi del diritto oggettivo italiano, che, come è noto, è afflitto da una ipertrofia normativa che non sempre si traduce in una qualità dei provvedimenti adottati. Sappiamo bene che la centralità dei quattro codici – che a lungo ha caratterizzato il nostro ordinamento giuridico – può dirsi completamente superata, in virtù di sviluppi interni ma anche in ragione di una maggiore incidenza di fenomeni estranei al diritto nazionale: si pensi alle influenze del diritto europeo, che, in linea generale, presentano uno scarso rilievo in materia di arti e spettacolo ma che, invece, hanno assunto – e, assumeranno sempre più – un ruolo fondamentale nell’ambito della regolazione delle nuove tecnologie. Questo fenomeno di incremento – almeno da un punto di vista numerico – delle leggi caratterizza, dunque, anche il settore delle arti e dello spettacolo: in esso assistiamo alla contemporanea vigenza di normative contenute in leggi speciali spesso risalenti nel tempo, le quali difficilmente possono essere ricondotte ad unità dall’interprete.

La richiesta di un codice è stata fortemente sostenuta prima dagli operatori e poi dagli studiosi che si sono occupati del tema e, soltanto in ultima istanza, accolta, con la precisazione già fatta, da parte del legislatore. Quindi, il mondo dello spettacolo chiede di andare verso l’approvazione di un codice, al pari di quanto è avvenuto nel mondo dell’arte, per il quale ha assunto una straordinaria importanza applicativa la disciplina contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che, nonostante l’indubbia presenza di criticità e problematiche da risolvere, ha avuto l’importante merito di delineare un unico orizzonte normativo di riferimento per l’operatore del settore¹⁵.

(15) Il giudizio sul Codice dei beni culturali e del paesaggio espresso dalla dottrina non è stato sempre positivo. «Il codice di settore sembra un guazzabuglio. Approcci diversi si intersecano e si sovrappongono». È questo, ad esempio, il giudizio di A. GENTILI, *Quale modello per i beni culturali?*, in E. BATELLI, B. CORTESE, A. GEMMA, A. MASSARO (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma, 2017, p. 227. Ancora più dura, probabilmente, è la posizione degli Autori che mettono in discussione l’adozione nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di un modello dominicale: riflessioni sul punto sono formulate da R. DI RAIMO, *La «proprietà» pubblica e degli enti privati senza scopo di lucro: intestazione e gestione dei beni culturali*, in *Rassegna di diritto civile*, 2010, p. 1101 ss.

Alla scienza giuridica il compito di impedire, in ogni modo, che questo tema ricada nuovamente nel dimenticatoio. Anzi, come già sostenuto¹⁶, non è da sottovalutare il positivo impatto che potrebbe avere la istituzione di un tavolo di confronto permanente in cui associazioni, operatori del settore ed altri soggetti preoccupati per la sorte del sistema culturale italiano possano formulare soluzioni da sottoporre alla attenzione del legislatore. Non va repressa la speranza per un intervento normativo che tenga conto dell'emergenza ma che, pur partendo dalla situazione contingente, possa poi arrivare a risultati di più ampio respiro, che prendano in considerazione orizzonti di lungo periodo. Ancora oggi è giusto affermare che un lavoro così complesso debba essere necessariamente preceduto dalla istituzione di un tavolo tecnico che operi per offrire materiali ispirati al principio di uguaglianza, nell'ottica di tutelare non solo i grandi soggetti del mondo della cultura ma anche chi pur facendo piccole cose contribuisce al mantenimento di uno scenario che deve (continuare ad) essere pluralistico. È innegabile che la politica abbia bisogno che riflessioni di questo tipo siano sempre più frequenti e approfondite e la presenza di un osservatorio potrebbe soltanto agevolare il compito del legislatore.

Il tema ha una innegabile ricaduta pratica se è vero che la complessità è destinata a riflettersi anche sul piano delle soluzioni da adottare, come dimostra il riferimento alle scelte compiute dal soggetto pubblico nel corso degli ultimi mesi. Il giurista alla prova dell'emergenza sanitaria ha potuto sperimentare quanto sia utile un metodo interdisciplinare e multidisciplinare nello studio – e nella soluzione – di fenomeni complessi e complicati¹⁷. Basti pensare proprio alle criticità emerse durante l'emergenza sanitaria, che purtroppo si è tramutata in profonda crisi nei

(16) In F. DELL'AVERSANA, *Le arti e lo spettacolo alla prova del Covid-19*, in F. NIOLA, M. TUOZZO (a cura di), *Dialoghi in emergenza*, Napoli, 2020, p. 321, si riporta, con l'aggiunta di note, il testo della Audizione dinanzi alla VII Commissione del Senato della Repubblica (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) in merito all'impatto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nel settore della cultura, tenutasi in data 2 luglio 2020.

(17) G. RECINTO, *Editoriale. La "funzione sociale" della ricerca*, in *Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo*, 1, 2020, p. 5, afferma che la complessità caratterizza, da sempre, anche il mondo delle arti e dello spettacolo, che non potrebbe essere correttamente inteso dal giurista ricorrendo ad un approccio meramente formale, rigidamente ancorato ad una suddivisione dei saperi, che molto spesso non è presente nella realtà.

settori meno (o confusamente) regolati per dimostrare l'idea che minori livelli di tutela sono, spesso, (con)causa di maggiori criticità del sistema. Il fenomeno, dunque, ha assunto una dimensione sociale ed è questo il principale motivo che ha spinto le associazioni di settore a presentare al Governo possibili soluzioni ai problemi che hanno riguardato il settore di loro competenza: per esempio, teatri e compagnie di danza, soprattutto quelle di modeste dimensioni, si sono ritrovati, in maniera improvvisa, a dover gestire una situazione emergenziale senza alcuna forma di tutela, sia per la struttura organizzativa, sia per i singoli lavoratori coinvolti nelle attività dell'ente. È questo un dato da cui emerge in maniera oggettiva quanto sia insufficiente il livello di garanzia e quanto sia rischiosa l'assenza di norme chiare a protezione dei diritti – o, per meglio dire, della dignità – delle persone che operano nel mondo dello spettacolo.

4. L'obiettivo finale: un diritto delle arti e dello spettacolo equo e pluralistico

È evidente che anche nel mondo delle arti e dello spettacolo ci sono dei soggetti privilegiati, caratterizzati da economie floride, per le quali la gestione della crisi è stata più agevole rispetto a quanto vissuto dalla maggioranza degli operatori. I primi rappresentano una minima parte di uno scenario più ampio in cui la complessità della prevenzione dell'epidemia ha causato danni notevoli: i piccoli e medi operatori, in particolare, hanno dovuto pagare un prezzo altissimo, il cui computo non può essere limitato ai soli aspetti economici. Ai posti di lavoro persi si sono affiancati progetti non realizzati, idee andate in frantumi e nuove bellezze che, probabilmente, ci sono state definitivamente sottratte. Per questa ragione, è prioritario l'obiettivo di modellare i futuri interventi al principio di uguaglianza, declinato nella sua dimensione sostanziale, così da assicurare una piena protezione anche per i piccoli operatori del settore, ai quali va l'indubbio merito di rendere concreta quella diversità culturale e quel pluralismo che rappresenta l'essenza profonda del sistema italiano. È questa, d'altronde, la richiesta (urgente) di chi opera nel settore culturale, che va affrontata con sollecitudine.

Per esempio, in questi ultimi mesi si è molto discusso della possibilità di procedere ad un abbassamento dell'aliquota IVA al 4%, con il dichiarato obiettivo di agevolare una crescita dei consumi di beni e prodot-

ti culturali. L'intuizione è buona e va senz'altro sostenuta ma non può essere considerata risolutiva di tutti i problemi. È certo che una misura di questo tipo non è in grado di assicurare un beneficio in capo a tutti gli operatori del settore: anzi, vi potrebbe essere il rischio che essa non raggiunga proprio i soggetti più piccoli, per i quali, dunque, la previsione di una aliquota IVA agevolata potrebbe incidere in misura molto ridotta sui volumi di beni e servizi concretamente venduti. Analoga è la riflessione che potrebbe essere svolta con riguardo ai cc.dd. *voucher*. In base alla relativa normativa di riferimento, i soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento – a prescindere dalla dimensione della sua struttura organizzativa – provvede al rimborso o alla emissione di un *voucher* di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei *voucher* assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del *voucher*. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.

Sulla equità di queste misure molto si potrebbe discutere e non è un caso che esse abbiano ricevuto commenti non sempre positivi: probabilmente le criticità causate da questi interventi sono maggiori di quelle che era volontà del legislatore risolvere.

5. Conclusioni

Dal ragionamento sin qui sviluppato emerge che un auspicabile intervento normativo debba tener conto dell'emergenza, partendo dalla situazione contingente per arrivare a risultati di più ampio respiro e di

lungo periodo¹⁸; una riforma del sistema dovrebbe essere preceduta dal lavoro di un tavolo tecnico che operi per offrire materiali ispirati al principio di uguaglianza, nell'ottica di tutelare non solo i grandi soggetti del mondo della cultura ma anche chi pur facendo piccole cose contribuisce al mantenimento di uno scenario che deve (continuare ad) essere pluralistico.

Indubbiamente, la scienza giuridica ha bisogno che riflessioni di questo tipo siano sempre più frequenti e approfondite e l'esito finale non potrà che coincidere con un miglioramento qualitativo delle soluzioni offerte in punto di diritto.

Tanti sono i contenuti della legge istitutiva del Codice dello spettacolo che varrebbe la pena di riprendere, rinnovando l'originaria delega che ormai deve essere considerata scaduta. Ottima, per esempio, la premessa da cui è partito il legislatore del 2017: è compito della Repubblica promuovere e sostenere lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale.

Il soggetto pubblico, dunque, deve riconoscere il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore. Molto positiva può essere l'idea di riorganizzare la *governance* del settore, confermando l'istituzione di un organo di controllo del settore: *id est*, un Consiglio Superiore dello Spettacolo, che operi con modalità analoghe a quelle che regolano la vita di altri settori (beni culturali, cinema e audiovisivo).

Potrebbe essere questo il punto da cui ripartire per dare concretezza al vivace dibattito che ha animato la difficile quarantena degli operatori

(18) Sull'idea che il ritorno alla ordinarietà dell'esperienza giuridico-statale non equivale alla garanzia di un recupero di effettività dell'eccedenza assiologica che connota la disciplina sostanziale della nostra Costituzione si sofferma V. BALDINI, *L'emergenza costituzionale alla luce degli interrogativi kantiani. Una prospettiva di metodo per l'analisi dell'esperienza*, in *Giurcost. it - Consulta online*, 2, 2020, p. 426 ss.

culturali, che non devono essere lasciati soli a gestire una crisi priva di precedenti nella storia del nostro sistema culturale.